
ESTREMI

Autorità: T.A.R. Catania Sicilia sez. III
Data: 27 febbraio 2009
Numero: n. 440

CLASSIFICAZIONE

GRATUITO PATROCINIO IN MATERIA CIVILE (Patrocinio dei non abbienti)

Gratuito patrocinio (patrocinio a spese dello Stato) - In genere - Processo amministrativo atti della commissione - Regime della reclamabilità.

INTESTAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avverso la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposto, nell'ambito del giudizio numero 568/2008 R.G., da C. P., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Silluzio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, via E. D'Angiò, n. 2;

contro

Il Ministero del Tesoro, in persona del Ministro p.t., La Direzione Generale delle Entrate di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., e la Direzione Generale di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., tutti non costituiti in giudizio; per l'annullamento del provvedimento n. 23/2008 G.P., emanato dalla Commissione per il Gratuito

Patrocinio, presso il T.A.R. Sicilia Catania, nella seduta del 26.03.08, con il quale si rigettava l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 25.02.08 dalla sig.ra C. P.;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/10/2008 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

FATTO

Con provvedimento n. 23/08 G.P., prot. n. 811/08 del 26.03.08, la commissione per il patrocinio a spese dello Stato, sedente presso il TAR Sicilia -Catania, ha deliberato di rigettare, poiché "il ricorso si appalesa manifestamente infondato in quanto la richiesta della ricorrente poteva essere accolta solo in presenza di un provvedimento di sgombero", la richiesta della sig.ra C. P. di ammissione al gratuito patrocinio.

Avverso tale atto, l'interessata ha proposto ricorso al Presidente del TAR Sicilia-Catania, che con decreto n. 35 del 5.05.08 ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di competenza dell'organo giurisdizionale monocratico adito.

Successivamente la ricorrente ha impugnato, con atto intestato come ricorso ai sensi dell'art. 99 del T.U. sulle spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 105/02, il provvedimento della commissione per Gratuito Patrocinio sopra indicata dinanzi al TAR Sicilia-Catania in composizione collegiale, al fine di conseguirne l'annullamento e quindi di ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Le amministrazioni finanziarie intimare non hanno provveduto a costituirsi in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 23.10.08 la causa è stata assegnata a sentenza.

DIRITTO

DIRITTO

1. Il ricorso ha ad oggetto il provvedimento di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte della commissione all'upò prevista, sedente presso questo stessa Sezione del T.A.R. Sicilia.

2. **Esso è inammissibile** - sotto un primo profilo - in quanto, proposto, come emerge dalla sua intestazione, ex art. 99 del T.U. sulle spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 avverso il provvedimento di rigetto della istanza di ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, emesso dall'apposita commissione sedente presso il T.A.R. Sicilia-Catania, è già ex se inammissibile, in quanto la norma dianzi citata si applica esclusivamente nell'ambito del processo penale (cfr. la rubrica del Titolo II[^] del D.P.R. n. 115/02);

3. Viceversa, il ricorso appare ammissibile ove inteso come reclamo al "magistrato" (collegio) competente per il giudizio di merito ex art. 126, comma 3, T.U. n. 115/2002. Il Collegio osserva, in proposito, quanto segue:

A)

Con l'art. unico del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282 è stato a suo tempo approvato il "testo di legge sul gratuito patrocinio", articolato in 43 punti. Nei sui tratti essenziali e per quanto interessa il settore della giustizia amministrativa va ricordato che:

- ai sensi del p. 1. "Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori";

- ai sensi del p. 2. "L'ammissione al gratuito patrocinio, ha luogo nei giudizi civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa, negli affari di volontaria giurisdizione e nei giudizi penali. Il beneficio del gratuito patrocinio può essere concesso anche per le cause e per i ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali o al Tribunale superiore delle acque pubbliche.";

- ai sensi del p. 6. "Presso il Consiglio di Stato è costituita una Commissione per il gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi innanzi alle sezioni giurisdizionali", composta da magistrati ed da un avvocato.

Ai sensi dei pp. 11 e 15 l'ammissione al gratuito patrocinio, tanto negli affari civili di competenza

delle giurisdizioni amministrative quanto nei penali, produceva, tra gli altri, l'effetto della "... difesa gratuita per la causa o per l'affare a riguardo del quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili, e nelle cause penali dove siavi costituzione di parte civile ...". Nel successivo p. 15. erano disciplinate "Le condizioni per essere ammesso al gratuito patrocinio ("1) lo stato di povertà; 2) la probabilità dell'esito favorevole nella causa di affare".....), da valutarsi da parte della Commissione per il gratuito patrocinio di cui sopra.

Accertamenti specifici erano (ex p. 21.) demandati ("In qualunque stadio della causa o del procedimento") all'Intendenza di finanza, che poteva:

- "... con ricorso motivato e notificato alla parte interessata, chiedere alla Commissione da cui emanò il decreto di ammissione la revoca del beneficio stesso";

- "ricorrere, per far dichiarare la cessazione del gratuito patrocinio all'autorità presso cui è istituita la Commissione, sia contro il decreto di rigetto della domanda sopraccennata, sia in ogni altro caso nel quale la stessa Intendenza ritenga non apprezzata convenientemente dalla Commissione la condizione economica della persona ammessa al beneficio" alla "sezione giurisdizionale del consiglio di Stato" (p. 21 cit.).

A sua volta, poi, il p. 22. prevedeva che "Contro i provvedimenti dati dalle Commissioni presso i tribunali che ammettano, o neghino, o tolgano il beneficio dei poveri, si può ricorrere da qualunque parte interessata alla Commissione istituita presso la corte di appello"; il successivo p. 27. stabiliva che "Contro i provvedimenti delle Commissioni del gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa non è ammesso ricorso".

Giova infine osservare che ai sensi del p. 34. "Se nel corso della causa l'assunto della parte ammessa al gratuito patrocinio non apparisse più fondato in ragione, se essa si vale di un avvocato o procuratore diverso da quello deputato dalla Commissione, ovvero se, per essere cessate o risultate insistenti le condizioni di povertà, la parte stessa non fosse più meritevole di continuare a goderne, o se, finalmente, per altri motivi risultasse evidente essere cessata ogni convenienza od obbligo di proseguire la causa, la parte contraria a quella, ammessa al beneficio, gli avvocati e procuratori deputati al patrocinio, i colleghi, il consiglio dell'ordine o di disciplina ed anche il pubblico ministero possono chiedere al presidente della commissione da cui emanò il decreto di ammissione, la revoca del beneficio stesso. Per le cause pendenti dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alla Giunta provinciale amministrativa, e ai tribunali o al tribunale superiore delle acque pubbliche, il presidente della sezione o del collegio può fare le opportune segnalazioni al presidente della competente Commissione ai fini della revoca del beneficio".

Il tessuto normativo. ora sommariamente delineato, dimostra che la materia era a quel tempo del tutto definita e specificata, sia negli aspetti organizzativi che procedurali, con apposite previsioni dettate a seconda degli organi giurisdizionali presi in ponderazione ed al regime dei reclami e/o delle impugnazioni.

B)

La materia è stata radicalmente ridisegnata col predetto R.D. n. 3282/1923 che ha espressamente abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Il T.U. (che non prevede più alcuna commissione per il gratuito patrocinio relativamente al comparto della giustizia amministrativa) si compone di 302 articoli ripartiti in 8 PARTI, a loro volta suddivise in "titoli" e "capi". In particolare, sotto il profilo sistematico, va osservato che:

- la PARTE I, artt. 1-8, contiene le "Disposizioni generali";

- la PARTE II, artt. 9-73, specifica le "Voci di spesa";

- la PARTE III, artt. 74-145, regola il "Patrocinio a spese dello stato";

- la PARTE IV, artt. 146-159 si occupa di "Processi particolari" (es. quello fallimentare);

- la PARTE V, artt. 160-164 si occupa dei "Registri";

- la PARTE VI, artt. 165-199, disciplina il "Pagamento";

- la PARTE VII, artt. 200-249, parla della "Riscossione";

- la PARTE VIII, artt. 250-264., reca "Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario" in relazione a problematiche di ordine contabile;

- la PARTE IX, artt. 265-292 detta "Norme transitorie";

- la PARTE X, artt. 293-302, reca le "Disposizioni finali e abrogazioni".

La Parte III, dunque, è quella che interessa il caso oggi all'esame. Essa disciplina il "Patrocinio a spese dello Stato" e si articola:

1) Nel "TITOLO I" concernente (nel suo insieme) le "Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario".

Il "Capo I - Istituzione del patrocinio", art. 74, dispone:

"1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

"2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate".

Le successive norme, dall'art. 75 all'art. 118 (che chiude il TITOLO III), per la evidente specificità del loro contenuto, costituiscono specificazione del procedimento delineato nell'art. 74, comma 1, e quindi risultano chiaramente dettate per la sola giurisdizione penale (la giurisdizione civile è infatti richiamata nel successivo Titolo IV), in relazione alla quale sono previsti:

- presentazione dell'istanza al magistrato competente (art. 93) (e non ad una apposita commissione) che provvede acquisendo, se necessario, le opportune informazioni da parte degli uffici competenti (artt. 96 e 97);

- possibilità di ricorso "davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto" avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza" (art. 99), con possibilità di ulteriore ricorso in cassazione;

- possibile "Revoca del decreto di ammissione al patrocinio" da parte del medesimo magistrato ex art. 93 ove questi riscontri carenza dei necessari presupposti (art. 112) nonché la possibilità di proporre ricorso avverso la revoca davanti alla Corte di Cassazione (art. 113);

2) Nel "TITOLO IV", che è rubricato: "Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario" ed è suddiviso in vari "Capi".

Il "Capo I - Istituzione del patrocinio", art. 119, stabilisce che "1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica".

Il "Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio", art. 122, dispone che "1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione".

Lo stesso Capo III, art. 124, individua l'organo competente a ricevere l'istanza come segue:

"1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.

"2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato".

Il "Capo IV", art. 126, disciplina l'"Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati" nel modo seguente:

"1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

"2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.

"3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.";

Il successivo "Capo VII - Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio", art. 136, si disciplina la "Revoca del provvedimento di ammissione" nel modo seguente:

"1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

"2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

"3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva".

Non rileva, sotto il profilo considerato, l'ulteriore "Capo VIII" del T.U. (artt. 137-141), che detta "Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario" (prevedendo, all'art. 138 una speciale "Commissione del patrocinio a spese dello Stato" da istituirsi presso ogni commissione tributaria ...) e le cui funzioni sono specificate nell'art. 139: "1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito"); considerata, infatti, la specialità della disciplina dettata per la giurisdizione tributaria e l'assenza di norme specifiche per la giurisdizione amministrativa (se non quelle prima richiamate), si ha conferma del fatto che nella impostazione del TU n. 115/2002, per ciò che riguarda i giudizi presso il T.A.R. o il Consiglio di Stato deve trovare applicazione lo stesso complesso normativo, procedimentale e sostanziale, previsto per la giurisdizione civile e contabile e quindi la presentazione dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato davanti al consiglio dell'ordine degli avvocati competente ex art. 124-126, la cui decisione:

- se di ammissione al patrocinio va trasmessa al "magistrato" (collegio nel caso del T.A.R.)

"competente per il giudizio", che valuterà in via definitiva l'ammissione al beneficio di legge;

- se di reiezione o di inammissibilità, può essere immediatamente reclamata davanti allo stesso "magistrato" (collegio nel caso del T.A.R.) "competente per il giudizio" che adotterà ogni definitiva determinazione.

In entrambi i casi deve intendersi fatto salvo il generale potere di "revoca" da parte dello stesso magistrato ai sensi dell'art. 136.

C)

In tale contesto normativo, già di per sé non del tutto perspicuo, relativamente al giudizio amministrativo, sotto molteplici aspetti (si pensi al solo profilo dei reclami ammissibili nei confronti della decisione collegiale del T.A.R. che neghi il beneficio o delle possibili altre impugnazioni nei confronti dei provvedimenti di revoca ex art. 136), è intervenuto lo scarno comma 1308 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"), alla cui stregua:

"Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate è istituita una commissione per il patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell'organo giurisdizionale, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria dell'organo giurisdizionale, nominato dal presidente dell'organo stesso. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese".

Tale norma, come si vede, per un verso non opera alcun richiamo alla Commissione per il gratuito patrocinio un tempo prevista dal R.D. n. 3882/1923, per altro verso non contiene alcun richiamo al procedimento delineato dal nuovo T.U. n. 115/2002, ponendo in tal modo complessi problemi di natura sistematica e quindi ermeneutica.

C)

La prima questione che si è posta e si pone all'interprete è quella di individuare quali siano le esatte attribuzioni di tale commissione e sulla base di quali regole procedurali essa deve operare.

La tesi prevalente affacciata in giurisprudenza è nel senso che la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato assume in ambito T.A.R. le funzioni già attribuite all'ordine degli avvocati (artt. 124-126 T.U.) ed è chiamata, nella sua composizione mista (già prevista dalla vecchia normativa), a valutare sia i presupposti del reddito del richiedente, che quelli della non manifesta infondatezza del proponendo ricorso; fermo restando il permanente controllo del "magistrato" (ossia del Collegio) in sede di revoca (nelle ipotesi di cui all'art. 136 T.U.) o di riesame dell'istanza in ipotesi di reiezione da parte della Commissione (art. 126 T.U.).

Si è ritenuto, infatti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sent. n. 1114/2008 del 11/04/2008), che alla accertata "manifesta infondatezza del proposto gravame" debba conseguire "la revoca, ai sensi dell'art. 136 D.P.R. n. 115/2002 dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto, in via anticipata e provvisoria, con delibera del 17.04.2007 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il TAR ...". E ciò nella considerazione che il "presupposto per l'ammissione al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 126 d.P.R. cit., è che "le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate", verificandosi, altrimenti, la prima delle due ipotesi contemplate dall'art. 136 cit. per la ridetta revoca, ovvero, l'"insussistenza dei presupposti per l'ammissione" (cfr., tra le tante, T.A.R. Abruzzo Pescara, 15 gennaio 2004, n. 30; T.A.R. Toscana 19 settembre 2007 n. 2705; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04 maggio 2007, n. 3990; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 16 aprile 2007, n. 3290; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sent. n. 30/2004)

A riprova della ritenuta esistenza di un preciso potere in capo all'organo "competente per il giudizio", che supera quindi ogni eventuale decisione assunta dalla commissione istituita nel 2006, si trova affermato, in T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 09 giugno 2008, n. 5643, il principio secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, consegue la declaratoria di insussistenza dei presupposti in ordine alla richiesta di gratuito patrocinio.

In altra sentenza dello stesso T.A.R. Lazio (Roma, sez. II, 06 giugno 2007, n. 5244) si legge:

"Dalla accertata manifesta inammissibilità del proposto gravame, consegue la revoca, ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, disposto, in via anticipata e provvisoria, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma del 15.2.2007 ai sensi dell'art. 126 dello stesso D.P.R. ...

"Come già precisato dalla Sezione (cfr. sentenze 7.8.2006 n. 7082, 16.1.2007 n. 275), sulla possibilità di revoca della ammissione al gratuito patrocinio da parte del giudice investito della causa non pare possano sussistere dubbi (cfr. TAR Toscana, I, n. 390/2006 e n. 157/2006; TAR Campania, Napoli, IV, n. 1879/2006 e n. 1042/2006), atteso che il citato art. 136, al secondo comma, espressamente prevede che "con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave" e la prima circostanza deve ritenersi sussistere nella specie, alla luce della palese inammissibilità del

gravame sotto i profili sopra evidenziati.

"Ai sensi dell'art. 126, primo comma, dello stesso D.P.R. n. 115/2002, infatti, costituisce presupposto per l'ammissibilità al gratuito patrocinio la circostanza che "le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate".

Osserva, dunque, questo Collegio come tali conclusioni siano le uniche che possono razionalmente trarsi dalle disorganiche norme di legge prima richiamate e ciò secondo una lettura costituzionalmente orientata, ossia tesa ad escludere l'incostituzionalità (per eccesso di potere legislativo, sotto il profilo della manifesta irrazionalità) del comma 1308 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, laddove istituirebbe "Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate ... una commissione per il patrocinio a spese dello Stato", senza specificarne adeguatamente, né le funzioni, né il relativo procedimento (anche con riguardo ai reclami ed alle impugnazioni); come invece è stato disposto (ingiusta disparità di trattamento) dall'art. 138 del T.U. n. 115/2002, con riferimento alla omologa commissione "da istituirsi presso ogni commissione tributaria".

In relazione a quanto detto, pertanto, il ricorso in esame, qualificato come reclamo al Collegio "competente per il giudizio" di merito (e non come ricorso ex art. 99 T.U. n. 115/2002) è da ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 126, comma 3 del medesimo T.U. .

D)

Va escluso, peraltro, che le determinazioni assunte dalla commissione per il patrocinio presso i TT.AA.RR. ed il Consiglio di Stato, abbiano - secondo quanto sembra postulare la ricorrente - natura puramente ed intrinsecamente "amministrativa" con conseguente impugnabilità delle stesse davanti al T.A.R. in sede di giurisdizione generale di legittimità ex L. n. 1034/1971.

Sul punto il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI, dec. n. 860 del 28/02/2006, occupandosi di una fattispecie interamente disciplinata, "ratione temporis", dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, concernente il c.d. "gratuito patrocinio" nei giudizi civili, penali e innanzi ai giudici amministrativi (oggi superato dall'istituto del patrocinio a spese dello Stato ex T.U. n. 115/2002), ha ritenuto di escludere la natura amministrativa delle determinazioni di cui sopra osservando:

- che "... l'art. 27 del citato R.D. n. 3282/1923 prevede espressamente che "contro i provvedimenti delle Commissioni del gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa (ora, davanti ai Tribunali amministrativi regionali) non è ammesso ricorso".

- che "tale disposizione non può considerarsi limitata (come sembra argomentare, implicitamente, il T.A.R. nell'affermare la propria competenza a decidere) ai rimedi amministrativi, ma deve intendersi riferita ad ogni forma di gravame, essendo la preclusione strettamente connessa alla natura dei provvedimenti adottati dalle apposite Commissioni, indissolubilmente ancorati alla vicenda contenziosa, cui la richiesta di gratuito patrocinio inerisce.

- che "la decisione sull'ammissione al gratuito patrocinio si fonda (art. 15 del R.D. n. 3282/1923), non solo sullo stato di povertà dell'istante, ma sul concorrente presupposto della probabilità di esito favorevole della causa da patrocinare.

- che "ciò comporta, da un lato, che innanzi alla Commissione debbono essere rappresentati con chiarezza e precisione sia i fatti, sia le ragioni e i "mezzi legittimi di prova", a fondamento della domanda o della difesa giudiziale (art. 18); dall'altro, che su tali elementi viene ad instaurarsi un vero e proprio contraddittorio con la controparte, titolare del diritto di intervenire e di controdedurre sul merito, contraddittorio che può anche concludersi con la conciliazione della controversia, per iniziativa della Commissione stessa (art. 20).

- "che, ove si ammettesse, in contrasto con il citato art. 27, la possibilità di adire il giudice amministrativo contro il provvedimento eventualmente negativo adottato dalla Commissione, quest'ultimo verrebbe ad essere investito della cognizione del merito della causa, al di fuori e prima della rituale investitura attraverso il ricorso giurisdizionale.

Infine, con argomentazione ineccepibile, il Consiglio ha osservato che:

- "Poiché l'ammissibilità del ricorso al giudice amministrativo contro le pronunce delle Commissioni postulerebbe, di necessità, il riconoscimento della natura amministrativa di queste, tale rimedio dovrebbe avere ingresso per tutte le decisioni rese dalle Commissioni, quale che sia la giurisdizione presso la quale sono istituite" di guisa che, "in questo caso, il giudice amministrativo verrebbe inammissibilmente chiamato ad un accertamento incidentale circa la fondatezza o no della pretesa sostanziale, al di fuori degli stretti limiti in cui gli è consentito pronunciarsi incidentalmente su materie non affidate alla sua giurisdizione. E non è senza significato - prosegue il Consiglio di Stato - che il legislatore, nel ridisciplinare interamente la materia, dapprima con la legge 29 marzo 2001, n. 134 e, poi, con il DPR 30 maggio 2002, n. 115, istitutivi del patrocinio a spese dello Stato (entrambi entrati in vigore dal 1 luglio 2001 e, pertanto, non invocabili nella fattispecie) e nell'affidare le relative pronunce alla competenza del Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso il giudice competente, ha previsto, come unico rimedio, che "se il consiglio dell'ordine degli avvocati respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al giudice", il quale, coerentemente, deciderà su di essa unitamente al merito della causa".

In conclusione: esclusa la natura amministrativa delle decisioni prese in materia di gratuito patrocinio, il regime dei possibili reclami vanno ricercati all'interno dell'apparato giurisdizionale secondo le relative norme. E nel caso dell'apparato giurisdizionale amministrativo, valgono, oggi, come si è detto, i rimedi processuali previsti dal T.U. n. 115/2002 nei sensi prima precisati.

D'altronde, ove il ricorso in esame dovesse intendersi proposto avverso un provvedimento amministrativo e discrezionale ("stricto sensu" inteso), in ordine alla non assunzione del soggetto fra i beneficiari di prestazioni o servizi, e quindi annoverarsi fra gli atti ordinariamente impugnabili dinanzi al G.A. secondo le disposizioni della L. 1034/71, ne andrebbe dichiarata parimenti l'inammissibilità per tardività, dato che l'atto introduttivo del giudizio avverso il diniego di ammissione è stato notificato il 15.07.08 al Ministero del Tesoro e agli altri due intimati il 30.09.2008, e cioè, in ogni caso, oltre il termine di legge di giorni sessanta, decorrente, al più tardi, dal 24.04.08, data di deposito al protocollo n. 5510/08 del ricorso dinanzi al Presidente del T.A.R. Catania.

4. Nel merito, il ricorso-reclamo proposto dalla ricorrente, come sopra qualificato, non appare fondato, in quanto nulla si espone, in fatto ed in diritto, per contrastare validamente lo specifico assunto sulla cui base la Commissione per il Gratuito Patrocinio presso il T.A.R. Sicilia Catania, ha rigettato, nella seduta del 26 .03.08, l'istanza della odierna ricorrente; ossia la manifesta infondatezza del ricorso stante l'inesistenza, a quel momento, "di un provvedimento di sgombero". In conclusione il ricorso è da ritenersi infondato.

5. In ordine alle spese del giudizio non va adottata alcuna statuizione in quanto le amministrazioni finanziarie intimare non hanno provveduto a costituirsi in giudizio.

In ordine alle spese del giudizio non va adottata alcuna statuizione in quanto le amministrazioni finanziarie intimare non hanno provveduto a costituirsi in giudizio.

P.Q.M.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sez. int. 3[^], rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23/10/2008 con l'intervento dei

Magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Salvatore Schillaci, Consigliere, Estensore

Giovanni Milana, Consigliere

